

**REGOLE
(REGOLAMENTO)**

**DEL SOVRANO ORDINE OSPETALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
KNIGHTS OF MALTA O.S.J.
E
DEI CAVALIERI DEL BENE**



NORME GENERALI

Articolo 1

Questo regolamento è parte integrante della Costituzione e concerne la vita comunitaria di tutte le Dame e Cavalieri, Novizi e Laici, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine, le relazioni tra i membri. L'osservanza del Regolamento è obbligo per ogni categoria di soggetti persone fisiche e giuridiche e per tutti i soci delle Fondazioni e associazioni costituite e riconosciute dall'Ordine. L'applicazione del Regolamento è permanente in quanto integrazione e modificazione del testo storico e tradizionale dell'Ordine sin dall'anno 1735.

Articolo 2

L'interpretazione autentica compete al Gran Maestro.

L'interpretazione giurisdizionale è di competenza esclusiva della Consulta Giuridica.

Articolo 3

Pubblicazione e promulgazione delle leggi

Le leggi e i decreti vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale in forma cartacea e informatica e salvo disposizioni contrarie, entrano in vigore cinque giorni dalla data della pubblicazione.

Articolo 4

Dispensa delle leggi

Il Gran Maestro nel rispetto della Carta Costituzionale, può dispensare, in casi particolari, dalla osservanza delle disposizioni del presente codice, i singoli membri.

Articolo 5

Uso del nome, gli emblemi, l'inno e la bandiera

L'uso del nome e degli emblemi dei siti web ufficiali e di posta elettronica, dell'inno e della bandiera devono essere autorizzati dal Gran Maestro.

I MEMBRI DELL'ORDINE

Nell'Ordine si entra per servir, non per essere serviti.

Si entra nell'Ordine per nascita o per decisione regia o principesca.

Requisiti per l'ammissione all'Ordine

Può essere accolto nell'Ordine ogni cristiano o ebreo che ne faccia richiesta. I postulanti che professano altre religioni sono ammessi solo previa speciale deroga concessa dal Gran Maestro. Il postulante deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non sia trattenuto da alcun impedimento previsto dalla Carta Costituzionale, o dal suo diritto nazionale;
- b) sia animato da retta intenzione di servire e non essere servito;
- c) sia idoneo a seguire i principi morali della Bibbia e dei Vangeli;
- d) dichiararsi di voler rispettare la Costituzione e il regolamento;
- e) sia in possesso dei requisiti di probità e moralità richiesti.

Articolo 7

Domanda di ammissione

Il postulante Cavaliere o Dama deve rivolgere domanda di ammissione al Gran Maestro, essendo introdotto da due Cavalieri suoi padrini.

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente alla sede della Cancelleria Internazionale dell'Ordine.

Articolo 8

Verifica dei requisiti all'ammissione

Il Gran Maestro e il Segretari di Stato assumono informazioni ed ascoltano i padrini garanti, quindi esprimono il parere in merito alla ammissione del candidato.

Il Nulla Osta per l'ammissione nell'Ordine è prerogativa del Gran Maestro.

Articolo 9

Requisiti di ammissibilità della domanda

Non può essere ammesso validamente all'Ordine chi:

- a) non abbia compiuto la maggiore età di anni diciotto;
- b) sia perseguito dalla giustizia (reati gravi quali omicidio, associazioni di stampo mafioso).

Articolo 10

Requisiti per l'ammissione a scudiero, Cavaliere, Dama socio di Fondazione, associazioni e società riconosciute:

- a) non abbia presentata domanda sotto costrizione;
- b) non sia gravato di debiti ai quali non sia in grado di far fronte;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato;
- d) non abbia riportato condanne penali superiori a tre anni;
- e) non sia membro di organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con lo spirito e le norme della Carta Costituzionale.

Articolo 11

La preghiera del Cavaliere

La preghiera è il “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Le Dame ed i Cavalieri, i membri Laici ed i credenti tutti presenti la recitano nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 12

Dispensa dagli impedimenti per l’ammissione all’Ordine

La dispensa dagli impedimenti previsti dal Regolamento è prerogativa del Gran Maestro, sentito il parere del Segretario di Stato.

La dispensa da altri impedimenti è concessa dal Gran Maestro con decreto.

Articolo 13

Documenti richieste per l’ammissione

- a) autocertificazione contenente l’appartenenza alla religione cristiana e ebraica;
- b) formazione del suo stato di famiglia;
- c) curriculum vitae professionale;
- d) copia del proprio documento d’identità, due foto formato passaporto;
- e) indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
- f) possono essere richieste dal Gran Maestro ulteriori informazioni accurate assunte d mezzi legali e con l’obbligo di riservatezza.

Articolo 14

Maestro di conoscenza

Il Gran Maestro conferisce il titolo di Maestro di conoscenza tra i Cavalieri e le Dame persone di chiara fama note per la loro sapienza nelle scienze, nell’arte e nella letteratura e nella religione. Il Maestro di conoscenza è fonte di conoscenza per tutti i Cavalieri e per l’umanità intera, ed è membro di diritto del Sovrano Consiglio.

Articolo 15

Relazione annuale del Maestro di conoscenza sui Cavalieri e le dame

Ogni anno il Maestro di conoscenza riferisce per iscritto al Gran Maestro.

Articolo 16

Il voto di obbedienza

Nell’ordine vige l’obbligo di obbedienza gerarchica.

Con il voto di obbedienza, i cavalieri e le Dame si obbligano a obbedire ai legittimi superiori secondo la carta Costituzionale e Regolamento.

Articolo 17

Precetto del voto di obbedienza

I superiori agiscono in forza del voto quando usano la formula in nome di sua Altezza Il Principe Gran Maestro.

Articolo 18

Osservanza delle leggi dell'Ordine

Le prescrizioni contenute nelle leggi dell'Ordine, costituiscono di per sé precetto sotto pena di disobbedienza.

Articolo 19

Rapporti con i superiori dell'Ordine

I Cavalieri e le Dame devono avere rispetto verso i superiori e devono sottomettersi a loro con amore e devozione. Il rispetto non toglie la libertà di manifestare ad essi ciò che stimano conveniente per il bene dell'Ordine.

Articolo 20

Spirito di collaborazione tra confratelli e superiori

Per favorire l'unione e la concordia, i membri si mantengono in fraterni rapporti e abbiano cura di conferire regolarmente con i loro superiori e di essere assidui alle adunanze.

Articolo 21

Libera professione e cariche pubbliche

I Cavalieri e le Dame possono esercitare una libera professione e ricoprire cariche in seno a uffici pubblici.

Articolo 22

Uscita dall'Ordine

Chiunque sia dimissionario oppure espulso o radiato per motivi disciplinari, nulla può pretendere dall'Ordine a nessun titolo, per coloro che escono dall'Ordine per dimissioni non possono avanzare alcuna pretesa per qualsiasi opera prestata in passato.

Articolo 23

Il Giuramento

La formula del giuramento del Cavaliere e della Dama, membri del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, Knights of Malta O.S.J., di adempiere ai doveri dei Cavalieri e Dame e di prestare la dovuta obbedienza a qualunque Superiore si pronuncia alla presenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere assistiti dal Segretario di Stato.

Il documento originale firmato (Registro) è conservato nell'archivio dal Segretario di Stato.

La cerimonia del Giuramento è disciplinata dal cerimoniale.

Articolo 24

Criteri per l'assegnazione dei compiti

Nell'assegnazione dei compiti i Superiori devono tener conto dei doveri di Stato, delle attitudini, della particolare preparazione professionale e delle disponibilità del Cavaliere e della Dama.

Articolo 25

Ammissione "Motu Proprio"

L'ammissione "Motu Proprio" è esclusiva del Gran Maestro.

Il numero delle ammissioni "Motu Proprio" è determinato annualmente dal Gran Maestro sentito il parere non vincolante del Gran Cancelliere.

Articolo 26

Cerimonia di investitura

L'investitura dei membri dell'Ordine avviene in forma religiosa, oppure in forma Laica, secondo la volontà espressa dal Gran Maestro.

La consegna del decreto e delle onorificenze si effettua nel corso della cerimonia, per le onorificenze è prevista una deroga dovuta ad impedimenti di mancate consegne da parte di fornitori

Articolo 27

Provvedimenti disciplinari e sanzioni

I membri appartenenti all'Ordine; Dame, Cavalieri e Scudieri, il cui comportamento si allontani dalla condotta esemplare sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste nel seguente capitolo:

- a) l'avvertimento;
- b) il rimprovero;
- c) la sospensione;
- d) l'espulsione;
- e) la radiazione;
- f) la sanzione morale di fuori legge.

Avvertimento e rimprovero

Per l'avvertimento e il rimprovero non occorre il procedimento speciale, ma spetta al Superiore correggere o richiamare al dovere.

Commissione Disciplinare

Per l'istruttoria circa la sospensione e la radiazione è competente la Consulta Giuridica costituita in Commissioni Disciplinare. Contro tale decisione è ammessa richiesta di Grazia al Gran Maestro, la cui decisione è decisiva.

Il decreto di sospensione, espulsione e radiazione è firmato dal Presidente della Consulta Giuridica e dal Gran Cancelliere.

Motivi di sospensione, espulsione e radiazione

- a) si trova in posizione di indegnità;
- b) non osservanza dell'obbligo dell'obbedienza gerarchica;
- c) se perseguito dalla giustizia per fatti gravi accertati e di indole morale;

- d) il decreto è controfirmato dal Gran Maestro;
- e) per condotta gravemente incompatibile con l'appartenenza all'Ordine;
- f) colpevole di alto tradimento, di spergiuro e di violazione del segreto di Stato;
- g) colpevole di attentato alla Costituzione;
- h) colpevole di grave offesa al Gran Maestro;
- i) colpevole di offesa alle alte cariche del governo;
- j) l'irradiato non potrà più essere ammesso all'Ordine.

Preliminari del procedimento disciplinare

L'iniziativa della richiesta di procedimento spetta ad ogni membro, essa deve essere presentata in forma scritta e firmata dal Segretario di Stato il quale deve darne comunicazione al Gran Cancelliere il quale lo comunica al Gran Maestro per la convocazione della Consulta Giuridica.

Chi è sottoposto a sanzione disciplinare deve essere immediatamente informato e messo in condizione di presentare la propria difesa nel termine assegnatogli, che deve essere congruo. Trascorso il termine il presidente della Consulta Giuridica convoca l'accusato dinanzi la Commissione disciplinare entro un termine non inferiore ai quindici giorni. Entro questo termine l'accusato può esercitare il diritto di difesa, presentando memoria scritta. L'accusato è assistito da un Avvocato difensore membro dell'Ordine.

Svolgimento del provvedimento disciplinare

- a) eventuali testimoni prima di essere ascoltati devono prestare giuramento;
- b) la sola documentazione utilizzabile dalla Commissione è quella acquisita agli atti;
- c) i dibattiti sono a porte chiuse;
- d) Il membro della Consulta che funge da Segretario della seduta, stende il processo verbale dell'udienza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Delibera disciplinare

La Commissione terminata l'istruttoria, rimette al Gran Cancelliere il fascicolo del procedimento insieme ad una relazione con la quale illustra le risultanze istruttorie.

Il Gran Cancelliere, ove dalle risultanze emergano fatti suscettibili di sospensione di radiazione o di espulsione, emette decreto controfirmato dal Gran Maestro e provvede alla pubblicazione e notifica nella forma prevista. La notifica della delibera disciplinare è trasmessa per iscritto all'interessato, inviata con posta elettronica. Dell'avvenuta notifica deve essere conservato documento ufficiale nell'archivio di Stato.

Articolo 28

Ricorso

Contro le delibere disciplinare è ammessa, entro trenta giorni dalla notifica, richiesta di Grazia in forma scritta motivata e argomentata, al Gran Maestro.

Articolo 29

Gradi dell'Ordine

I membri dell'Ordine sono distinti nei gradi:

- a) Cavaliere o Dama;
- b) Cavaliere o Dama Commendatore;

- c) Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce;
- d) Bali

La foggia delle insegne dei differenti gradi è fissata da norme cerimoniali approvate dal Gran Maestro.

Articolo 30

Onorificenze dell'Ordine

A coloro che abbiano acquisiti speciali meriti possono essere conferiti:

- a) il Gran Collare dell'Ordine;
- b) la Croce dell'Ordine;
- c) la Medaglia dell'Ordine.

Il grado e l'Ordine della decorazione sono stabiliti in base ad apposito decreto emanato dal Gran Maestro. I candidati alle onorificenze devono essere di specchiata condotta.

IL GRAN MAESTRO ED IL GOVERNO

Articolo 31

Il Gran Maestro quale superiore e Sovrano deve dedicarsi all'opera di incremento delle opere di misericordia ed essere d'esempio per tutti i membri nell'osservanza del Regolamento.

Articolo 32

Residenza

La residenza del Gran Maestro è presso la sede dell'Ordine da dove egli può allontanarsi per motivi di ufficio o di forza maggiore o per giusta causa.

Articolo 33

Autorità

La personale autorità del Gran Maestro si estende a tutte le persone, gli enti e le proprietà a secondo le leggi dell'Ordine.

Articolo 34

Compiti disciplinari

E' compito del Gran Maestro vigilare affinché sia osservata la disciplina e sia mantenuto lo spirito umanitario, nonché l'uso della bandiera e degli emblemi dell'Ordine.

Articolo 35

Visite alle Istituzioni e visita di Stato

Incombe al Gran maestro l'obbligo di visitare periodicamente, personalmente o per il tramite del suo Luogotenente, le sedi delle persone giuridiche riconosciute, come pure le associazioni e le società partecipate. Il Gran Maestro effettua le visite di Stato su richiesta del ministro degli Affari Esteri o invito di capo di Stato estero.

Articolo 36

Pubblicazione degli atti

Il Gran Cancelliere coadiuvato dal Segretario di Stato, risponde che nel sito web ufficiale, si pubblichino gli atti del Governo e tutti gli altri documenti che riguardano l'Ordine.

Articolo 37

Rinuncia all'ufficio

Il Gran Maestro che rinunci al suo ufficio assume il titolo di Principe Emerito. Egli può nominare come un unico proprio Luogotenente con pieni poteri di rappresentanza nella dignità del Gran Magistero. La nomina è fatta in forma scritta per atto tra vivi. Il nominato Luogotenente è soggetto unicamente al Principe Gran Maestro e ne svolge tutte le funzioni. Il suo titolo è "Luogotenente del Principe Gran Maestro" e a lui sono tributati gli stessi onori propri del Gran Maestro.

Articolo 38

L'anno Giubilare

Il Gran Maestro indice l'anno giubilare nei casi nei quali si rende necessario procedere alla ristrutturazione legale ed amministrativa dell'Ordine e nei casi di gravi pericolo per la Costituzione e patrimonio del Comun Tesoro.

Nell'anno Giubilare tutte le cariche di Governo sono annullate. Resta in carica solo il Gran Maestro che nomina come proprio coadiutore, con decreto, un Luogotenente interinale. Il Luogotenente interinale provvede alla formazione del nuovo Governo e lo presiede, nomina le Alte Cariche e proclama l'Anno Giubilare al termine del quale provvede alla nomina del nuovo Gran Cancelliere. Il tutto con l'approvazione del Gran Maestro. L'Anno Giubilare ha la durata di 365 giorni dal 1° gennaio al 31° dicembre, entro la data del 365° giorno tutte le Alte Cariche devono essere ricostituite con decisione sovrana del Gran Maestro, entro la stessa data deve cessare l'incarico del Luogotenente interinale e nominare il nuovo Gran Cancelliere.

Articolo 39

Poteri

Il Luogotenente interinale, deve limitarsi all'ordinaria amministrazione, astenendosi da iniziative che non siano necessarie ed urgenti sulla sua attività vigila il Gran Maestro. Durante il Governo interinale rimangono sospesi l'ammissione di nuovi membri e il conferimento di onorificenze, salvo apposito decreto Magistrale per nuove nomine "Motu Proprio" ed il conferimento di onorificenze.

Articolo 40

Convocazione del Sovrano Consiglio e della Consulta Giuridica

Il Luogotenente interinale, sentita la Consulta Giuridica, convoca la seduta congiunta del Sovrano Consiglio e delle cariche di Governo e della Consulta Giuridica per la nomina del Gran Cancelliere, in caso di dimissioni, morte o impossibilità permanente all'esercizio della carica, la convocazione deve avvenire non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento.

IL LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO

Articolo 41

Poteri

Il Luogotenente Gran Maestro, gode degli stessi poteri del Gran Maestro eccetto la prerogativa onorifica della Sovranità.

Articolo 42

Conferimento delle cariche dell'Ordine

Le cariche sono conferite esclusivamente ai membri dell'Ordine. Eccezioni non possono essere fatte.

Articolo 43

Incompatibilità personale

E' peraltro possibile svolgere contemporaneamente le funzioni di Ministro del Governo e membro della Consulta Giuridica.

LE ALTE CARICHE

Articolo 44

Il Luogotenente e i suoi poteri

In caso di morte, rinuncia o impedimento permanente del Gran Maestro esercita le sue funzioni il suo Luogotenente Interinale. In caso di impedimento permanente del Gran Maestro, il Gran Cancelliere convoca il Sovrano Consiglio, le Alte Cariche e la Consulta Giuridica per deliberare seguendo la Carta Costituzionale.

In caso di morte del Gran Maestro viene ricercato tra i suoi eredi il suo successore salvo che non abbia lasciato disposizioni in merito scritte.

Articolo 45

Il Gran Cancelliere

IL Gran Cancelliere è nominato dal Gran Maestro e la sua Carica ratificata dal Supremo Consiglio. Egli dopo il Gran Maestro lo rappresenta come Capo del Governo legale rappresentante, organo legislativo e giudiziario.

I decreti emessi dal Gran Cancelliere e controfirmati dal Gran Maestro, sono legge per tutti i membri dell'Ordine, delle fondazioni, associazioni e persone giuridiche riconosciute. I predetti decreti hanno valore esecutivo.

Per necessità del Governo, nomina un Segretario Generale previo parere della Consulta Giuridica e del Gran Maestro. La carica è limitata al periodo di anni tre.

Articolo 46

Le rappresentanze diplomatiche dell'Ordine

Le rappresentanze diplomatiche dipendono dal gran Maestro, dal Gran Cancelliere e dal Ministro per gli Affari Esteri.

I capi delle missioni diplomatiche rappresentano l'Ordine, presso i Governi cui sono accreditati.

Ogni singolo capo missione presenta almeno due volte l'anno, una relazione politica e religiosa dello Stato presso cui è stato accreditato, sulla attività dell'Ordine e sulle opere benefiche realizzate.

Il capo missione intratterrà buone e amichevoli relazioni con le strutture dell'Ordine nello Stato in cui opera. La nomina e la revoca dei rappresentanti diplomatici spetta al Gran Cancelliere, sentito il Ministro per gli affari Esteri. I relativi decreti sono firmati dal Gran Maestro.

La nomina dei rappresentanti diplomatici dell'Ordine, ha scadenza quinquennale e può essere rinnovata.

Articolo 47

Compiti dell'Ospedaliere

Il Ministro Ospedaliere promuove, coordina e sorveglia le opere dei prioritari, delle associazioni e delle altre strutture dell'Ordine secondo i regolamenti e dei rispettivi statuti.

Controlla il buon andamento di tutte le attività caritative che dipendono dal Gran Maestro e dal Gran Cancelliere, dalle fondazioni e dalle associazioni riconosciute.

L' Ospedaliere ha il compito di curare che le direttive impartite dall'Ordine, vengano applicate dalle persone fisiche che servono nelle opere caritative

Articolo 48

Ministro del Tesoro

- a) dirige l'amministrazione del patrimonio dell'Ordine, d'intesa con il Gran Maestro e Gran Cancelliere, questi esercita la vigilanza sui beni dell'Ordine, delle fondazioni e persone giuridiche riconosciute;
- b) cura la redazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, relativi allo stato economico-finanziario, dell'Ordine, delle Fondazioni, Associazioni e persone Giuridiche riconosciute dall'Ordine sottoponendoli al giudizio e all'approvazione del gran Cancelliere e dal Gran Maestro, sottoponendoli al giudizio ed all'approvazione del Gran Cancelliere e del Gran Maestro;
- c) sottopone all'approvazione del Gran Cancelliere, previo parere della Consulta Giuridica, l'accettazione di eredità, legali e donazioni, mentre per l'alienazione dei beni dell'Ordine e reinvestimenti, il decreto di approvazione del Gran Maestro;
- d) dirige e sorveglia tramite il Servizio di Sicurezza l'attività di posta e telecomunicazioni e le attività di sicurezza e sorveglianza di cose e persone appartenenti all'Ordine e dirige e sorveglia, per tramite del Ministro Ospedaliere, i servizi interni delle case di assistenza e residenza;
- e) su proposta del Ministro del Tesoro viene nominato il Ragioniere Generale dello Stato. Decreto dal Gran Cancelliere e dal Gran Maestro.

Articolo 50

Ministro per gli affari di religione

Il Ministro per gli affari di religione, organizza e gestisce i rapporti con le altre fedi religiose e promuove trattati per la tutela dell'esercizio della libertà di culto e viene validamente coadiuvato dal Maestro di Conoscenza.

Articolo 51

Domicilio dei Titolari delle Alte Cariche

I Titolari delle Alte Cariche hanno domicilio presso la sede della Cancelleria dell'Ordine.

Articolo 52

Vacanza delle Alte Cariche

In caso di vacanza di una delle Alte Cariche, il Gran Cancelliere procede immediatamente alla nomina del successore il quale resta in carica fino alla scadenza Costituzionale dell'incarico. La nomina viene firmata con Decreto dal Gran Maestro.

Articolo 53

Sede

Il Sovrano Consiglio si riunisce di norma presso la sede della Cancelleria o presso la sede dell'Ordine.

Articolo 54

Presa di possesso dei Membri

I Membri del Sovrano Consiglio prendono possesso del loro ufficio pronunciando il prescritto giuramento nelle mani del Gran Maestro.

Articolo 55

Ordine del giorno e convocazione

Il Gran Maestro predispone l'ordine del giorno e convoca il Sovrano Consiglio ogni volta che lo richiedano esigenze particolari.

I Membri del Sovrano Consiglio possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di questioni e proposte. I Presidenti delle Fondazioni e delle Associazioni riconosciute, hanno facoltà di presentare al Gran Cancelliere proposte su materie di loro competenza, perché siano sottoposte all'esame del Sovrano Consiglio.

La convocazione dell'ordine del giorno sarà a cura della Cancelleria dell'Ordine, con comunicati tempestivi ai Membri del Sovrano Consiglio.

Articolo 56

Condizioni per la validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Sovrano Consiglio, non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro o del Gran Cancelliere.

Articolo 57

Completamento del Sovrano Consiglio

Nel caso di morte, rinuncia e assenza prolungata di oltre tre mesi di uno dei Membri del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro invita il Sovrano Consiglio a procedere alla cooptazione di un successore.

Articolo 58

Casi particolari di voto segreto

Oltre i casi espressamente previsti, il voto del Sovrano Consiglio deve essere segreto quando si tratti di materia relativa a singole persone.

Articolo 59

Revoca della carica

La revoca per giusti motivi dalla carica di Membro del sovrano Consiglio è riservata al Gran Maestro udito il parere della Consulta Giuridica.

Articolo 60

Luogo dell'adunanza

La seduta del Governo è convocata dal Gran Cancelliere che insieme al Gran Maestro la presiede, la riunione è presso la sede dell'Ordine o in altro luogo stabilito. Il Governo non è organo collegiale. Ciascun Ministro esprime il proprio pensiero su materie di propria competenza.

Articolo 61

Assunzione della carica e giuramento

I Membri del Governo pronunciano il giuramento di fedeltà all'Ordine nelle mani del Gran Maestro, ponendo la mano destra sulla Costituzione in una seduta Solenne.

Articolo 62

Obbligo di Segretezza

Nell'Ordine vige il Segreto di Stato. Le deliberazioni e relativi verbali sono sottoposti a vincolo di segretezza. Le scritture contabili, patrimoniali e bancarie, sono coperte da Segreto di Stato, la cui violazione costituisce alto tradimento. I Membri del Governo hanno accesso ai verbali negli uffici della Cancelleria alla presenza del Segretario di Stato.

Articolo 63

Nomina del Gran Maestro e del Luogotenente di Gran Maestro

La nomina del Gran Maestro o di Luogotenente di Gran Maestro, avviene per diritto ereditario tramite testamento del Principe Gran Maestro regnante, e in mancanza del testamento o di un erede designato dal Principe, verrà convocato dal Gran Cancelliere il Supremo Consiglio e i relativi Membri del Governo per l'elezione del Gran Maestro.

Articolo 64

Consenso dell'eletto

Il nominato alla carica di Gran Maestro o di Luogotenente di Gran Maestro, avuta comunicazione della nomina, esprime immediatamente la volontà di accettare, o di rifiutare e, in caso di accettazione, presta immediatamente giuramento.

Articolo 65

Sede, compiti e riunioni

La Consulta Giuridica si riunisce presso la sede dell'Ordine per le questioni e problemi giuridici di particolare importanza, il Gran Maestro richiede il parere della Consulta Giuridica, la quale riferisce per iscritto.

Per la validità delle riunioni e decisioni della Consulta, è richiesta la presenza del Presidente e di altri tre Membri. Sono ammesse le videoconferenze. La Consulta Giuridica è organo collegiale e il voto del Presidente ha valore doppio.

Articolo 66

Procedura della seduta

Sugli argomenti da esaminare riferisce il relatore precedentemente nominato dal Presidente. Dopo la decisione collegiale, la Consulta decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto processo verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, è trascritto in apposito registro.

Articolo 67

Il Servizio di Sicurezza

- a) E' costituito il Servizio di Sicurezza dell'Ordine;
- b) è suo compito garantire la Sicurezza delle cose e persone appartenenti all'Ordine la Vigilanza sui beni dell'Ordine e delle persone giuridiche riconosciute sul sistema informativo, postale e di Telecomunicazione;
- c) il Servizio di Sicurezza è anche organo di Polizia Giudiziaria, coadiutore della Consulta Giuridica;
- d) ai Cavalieri impiegati nel Servizio di Sicurezza rispondono del proprio operato esclusivamente al Gran Maestro e al ministro del Tesoro.

Articolo 68

Giudici Supplenti

In caso di impedimento il Presidente della Consulta è sostituito dal giudice più anziano e in caso di impedimento del Presidente o di uno o più giudici, non è possibile costituire il Collegio. Il Presidente della Consulta provvede ad integrare il Collegio per quel singolo giudizio, con giudici supplenti nominati ad *hoc*. La funzione della Consulta Giuridica è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per l'espletamento della funzione stessa. La Consulta Giuridica, su richiesta scritta di Stati, enti di diritto internazionale o di diritto privato, ovvero singole persone fisiche, può assumere le funzioni di arbitro in controversie di carattere civilistico.

Articolo 69

Limiti di età

Il limite di età per essere accettato a far parte dell'Ordine è di anni 18 (diciotto). Con decreto del Gran Maestro possono essere dispensati da eventuali incarichi coloro che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempiere alla propria funzione.

L'ORDINAMENTO PROCESSUALE

Articolo 70

Procedura dei giudizi

La procedura innanzi alla Consulta Giuridica, è disciplinata dalle norme della Costituzione e dal Regolamento.

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ORDINE INNANZI LE GIURISDIZIONI DI STATI ESTERI

Articolo 71

Rappresentanti processuali dell'Ordine

Innanzi a qualsiasi giurisdizione di Stati, la legittimazione, sia attiva che passiva, spetta:

- a) per l'Ordine al Gran Maestro;
- b) per le persone giuridiche riconosciute o partecipate ai rispettivi legali rappresentanti.

L' AVVOCATURA

Articolo 72

Avvocati dell'Ordine

L'assistenza legale e la giurisdizione è compito della Consulta Giuridica, che è costituita da liberi professionisti di chiara fama, membri dell'Ordine, esperti del diritto e cultori delle tradizioni e delle consuetudini, nominati con decreto dal Gran Maestro.

Articolo 73

Composizione dell'Avvocatura

L'Avvocatura dell'Ordine è composta dagli Avvocati membri della Consulta Giuridica, nominati con decreto del Gran Maestro per un triennio rinnovabile.

Articolo 74

Assistenza dell'Avvocatura

Le Alte Cariche dell'Ordine devono richiedere il parere e l'assistenza della Consulta Giuridica ogni qualvolta sia ritenuto necessario e in particolare, per i casi che presentino complesse questioni giuridiche.

GLI AVVOCATI DIFENSORI

Articoli 75

Ammissione degli avvocati difensori

Alla difesa delle parti, possono essere ammessi eccezionalmente avvocati esterni all'Ordine.

Articolo 76

Esclusione e sospensione degli avvocati difensori

Il Presidente della Consulta Giuridica può escludere gli avvocati che, a suo giudizio, siano d'indole morale o giuridica incompatibile con i principi della Costituzione e del Regolamento.

I BENI DELL'ORDINE

Articolo 77

Classificazione dei beni

Sono beni dell'Ordine anche quelli intestate alle persone giuridiche riconosciute e partecipate e quelle costituenti, patrimonio conferito, gestito, donato, dai membri dell'Ordine.

Articolo 78

Pagamento delle quote annuali

Tutte le persone fisiche e giuridiche riconosciute, i soci laici e le società, i membri delle Fondazioni, sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è fissato annualmente dal Gran Cancelliere su proposta dal Ministro Tesoriere. Il soggetto obbligato che non avrà soddisfatto il suo debito verso l'Ordine entro il 31 gennaio non potrà godere dei servizi e partecipare alle opere e iniziative dell'Ordine. Egli perderà tutti i diritti acquisiti finchè non avrà regolarizzato la sua posizione.

Articolo 79

Il Ragioniere Generale dello Stato

Il Ragioniere Generale dello Stato è scelto tra i membri dell'Ordine, che siano professionisti e iscritti all'Albo professionale, la sua nomina su decreto del Gran Maestro è proposta dal Ministro Tesoriere. Resta in carica fino a revoca ed è sottoposto all'obbedienza del Gran Maestro e Ministro Tesoriere al quale presta giuramento. Il Ragioniere Generale è tenuto all'osservanza del Segreto di Stato.

Articolo 80

Compiti del Ragioniere generale - Ordinamento dei Conti

- a) esercita il controllo preventivo della gestione e la situazione dei conti;
- b) vigila sulle entrate e sulle spese;
- c) procede alla redazione dei bilanci;
- d) verifica periodica della contabilità della tesoreria;
- e) esprime su propria iniziativa, e anche su richiesta, pareri su ogni questione a carattere economico;
- f) può richiedere al Gran Maestro di volta in volta di servizi di persone di fiducia qualificate per le indagini che dovessero rendersi necessarie nella contabilità esaminata.

Articolo 81

Spese e rimborsi

Nell'Ordine non vige il rapporto subordinato. Ai membri dell'Ordine incaricati di funzioni periodiche o permanenti, può essere corrisposto un congruo rimborso spese, determinato per ogni singolo caso dal Ministro Tesoriere. Per le Alte Cariche il rimborso delle spese è decretato dal Gran Maestro.

Articolo 82

Ispettore Generale

L'Ispettore Generale dell'Ordine, figura scelta dal Gran Maestro tra i membri dell'Ordine, per l'alta professionalità, serietà e lealtà risponde direttamente del suo operato esclusivamente al Gran Maestro. Nessun altro membro o componente può interferire sul suo operato. Nel suo mandato dispone di ampi poteri e si avvale in caso di necessità del Capo della Sicurezza, interpellando la Consulta Giuridica.

Tutti i membri dell'Ordine sono tenuti all'obbedienza e al rispetto più assoluto. Qualsiasi rifiuto è considerato offesa grave e lesiva per il bene dell'Ordine.

La sua giurisdizione è valida sia su territorio nazionale o in quelle nazioni ove è presente la rappresentanza dell'Ordine (Ambasciate o Priorati).

Per le sue visite non è prevista alcuna comunicazione.

Articolo 83

Acquisto della personalità giuridica di diritto nazionale e internazionale

Con decreto del Gran Maestro, le persone giuridiche riconosciute acquistano personalità giuridica nella nazione dove sono destinate ad operare in base allo Statuto, e deve sempre fare riferimento al riconoscimento da parte dell'Ordine e deve contenere la disposizione di destinazione del loro patrimonio e utili derivanti dalla loro gestione alle finalità umanitarie della Costituzione interpretate dalla persona del Gran Maestro.

Articolo 84

Priorati Consolari

Con parere del Gran Consiglio il Gran Maestro può nominare Priori in altri Stati ove è presente la rappresentanza dell'Ordine e con ulteriore e specifico decreto si regola il suo mandato.

Stessa procedura si adotta per il Balì (o commendatore) In quelle regioni ove opera il cavaliere promosso al grado di Balì, la sua carica è di un anno rinnovabile per decreto e per meriti circa il suo operato.

Articolo 85

Conclusioni

Il Testo del presente Regolamento è stato aggiornato il giorno 20 giugno 2018. Approvato, decretato e reso esecutivo il giorno 5 luglio 2018 è stato trascritto negli atti ufficiali dell'Ordine.

Si compone di 17 pagine siglate dal Gran Maestro e controfirmate dalle alte cariche che compongono il supremo consiglio.

